







# Il commercialista telematico

## Le Mazzantine: ricerche sul Diritto Societario

a cura del Rag. Roberto Mozzanti


 IL CASO: I RISCHI CIVILISTICI DELLA SOCIETA' NON OPERATIVA O DI COMODO.	
 DATA: 10 FEB. 08	
 PREMESSA - SCOPO DELLA "MAZZANTINA"	<p><i>Lo scopo della 28.ma "Mazzantina" è quello di indagare sui <b>rischi civilistici delle società di comodo</b>.</i></p> <p><i>L'esigenza dell'indagine nasce dalla considerazione che, mentre sono presenti numerosi approfondimenti sulle caratteristiche tributarie delle società di comodo, manca un'analisi dei rischi civilistici collegabili ad esse e comunque uno studio degli aspetti di carattere extrafiscale.</i></p>
 LA SOCIETÀ DI COMODO - DEFINIZIONE	<p><b>Che cos'è ?</b></p> <p><b>È una comunione di beni "travestita" da società.</b></p> <p><i>Infatti, lo scopo reale della società di comodo non è l'esercizio in comune tra più parti di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, bensì <b>il puro e semplice godimento</b> di alcuni beni da parte dei soci.</i></p> <p><i>Si ha <b>società di comodo</b>, quando due persone fanno apparire come beni sociali, utilità di cui invece godono <b>esclusivamente a titolo personale</b>; ad esempio, è una società di comodo quella costituita tra marito e moglie per godere di un immobile adibito a loro personale abitazione facendolo passare per bene sociale, allo scopo di detrarre le spese, che come privati non detrarrebbero.</i></p> <p><i>Si ha altresì società di comodo quando si gestiscono con lo schermo societario immobili (magari ereditati) <b>locati a terzi</b>, cosa che si potrebbe fare anche come privati, senza che questo comporti la costruzione di nuovi fabbricati destinati alla locazione.</i></p> <p><i>E' differente dall'<b>intestazione di comodo di beni personali a società realmente operative</b>, al solo scopo di goderne personalmente abbassando contemporaneamente e fittiziamente il reddito della società. In questo caso non è la società ad esser di comodo, ma <b>solo l'intestazione del bene</b>.</i></p>

# Il commercialista telematico


<p> GLI INDIZI DELLA PRESENZA DI UNA SITUAZIONE DI COMODO.</p>	<p><i>Quando possiamo dirci di fronte ad una società di comodo ?</i></p> <p><i>Ci troviamo sicuramente di fronte ad una società di comodo quando si voglia <b>simulare l'esistenza di uno scopo societario</b>, l'esercizio di attività economicamente apprezzabile allo scopo di dividerne gli utili, mentre in realtà:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li><i>1. la società <b>non esercita un'attività economica</b><sup>1</sup> ma solo la riscossione di fitti attivi o di altri proventi;</i></li><li><i>2. la società <b>non immette sul mercato beni e servizi</b> allo scopo di <b>scambiarli di continuo</b> con gli operatori;</i></li><li><i>3. la società <b>non acquista e non produce nulla</b>, limitandosi a mantenere nel suo patrimonio la dotazione iniziale;</i></li><li><i>4. ciò che fa la società è una serie di operazioni che <b>qualsiasi persona privatamente potrebbe fare</b>, avendo la disponibilità di quel determinato bene;</i></li><li><i>5. tra i soci non esiste alcuna volontà di investire un capitale di rischio <b>per incrementare il patrimonio iniziale</b>;</i></li><li><i>6. lo scopo dei soci non è altro che <b>l'utilizzo dello schermo sociale per interessi personali</b>, che generalmente consistono in un vantaggio fiscale o nella sottrazione di beni a danno di terzi, portatori di interessi legittimi.</i></li></ol> <p><i>In sostanza, la società non è altro che <b>una realtà simulata di fronte ai terzi</b> – e di questo i soci ne sono sempre ben consci- per motivi, appunto, <b>“di comodo”</b>.</i></p>
<p> QUALE TIPO SOCIALE SI PRESTA MAGGIORMENTE ALLA SIMULAZIONE.</p>	<p><i>Che tipi di società possono essere considerate di comodo ?</i></p> <p><i>Tutte, anche la società semplice, possono essere dichiarate società di comodo.</i></p> <p><i>Ciò non toglie che le più “gettonate” siano quelle che</i></p>

<sup>1</sup> L'attività economica è per definizione lucrativa; il suo scopo è insomma incrementare un determinato investimento iniziale, rinnovandolo continuamente in una serie di acquisti e vendite, mediante gli utili ricavabili da questa serie continua di operazioni, in una prospettiva di continuità.

# Il commercialista telematico





	<p>rispondono a questi requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. semplicità di costituzione e di gestione</b></li><li><b>2. possibilità di ottenere l'irresponsabilità personale per le obbligazioni sociali</b></li><li><b>3. possibilità di ottenere le deduzioni più ampie possibili.</b></li></ol> <p>E' inutile dire che è la <b>società a responsabilità limitata</b> quella che gode del maggiore successo tra quanti intendono dar vita ad una realtà di questo tipo.</p> <p>Seguono le società di persone, <b>in particolare la s.a.s.</b> perché in questa almeno un socio su due ha piena irresponsabilità.</p>
<p> I RISCHI DELL'ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE</p>	<p><b>Che tipo di rischi corrono i soci di una società dichiarata "di comodo" o simulata?</b></p> <p>La società di comodo altro non è che una <b>simulazione</b> della presenza di una società, quando in realtà esiste solo una comunione di beni.</p> <p>E' quindi <b>un contratto simulato</b>.</p> <p>Come tale, si espone all'<b>azione di simulazione</b>, che spetta a qualsiasi soggetto che sia stato pregiudicato dalla società di comodo.</p> <p>L'azione mira quindi a rendere evidente la realtà del soggetto, <b>smascherando la società di comodo</b> e imputandone i risultati ai singoli soci che ne fanno parte.</p> <p>Questo rimedio <b>non ha un termine di prescrizione</b> ma fa <b>salvi ovviamente i diritti dei terzi in buona fede</b>, che abbiano eventualmente contrattato con la società di comodo (pagato canoni di locazione, acquistato o venduto immobili o altri beni, ecc....ecc....).</p> <p>Proviamo perciò a vedere quali sono gli effetti – per i soci – dell'avvenuta dichiarazione di simulazione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) i redditi ed i beni che risultano imputati alla società, che a questo punto, <b>se è di capitali</b>, va in liquidazione, vengono ad essere ritenuti di esclusiva pertinenza dei singoli soci;</li><li>b) il contratto di società diventa inefficace tra i soci e tra essi non resta che una comunione o il vero</li></ol>

# Il commercialista telematico

	<p><i>accordo sottostante<sup>2</sup> la società simulata, <b>sempre che l'accordo simulatorio sia lecito</b> e abbia i requisiti per essere tutelato dall'ordinamento civile;</i></p> <p><i>c) tutti gli interessi economici tra gli ex soci vanno regolati in base alle norme <b>sulla comunione</b> o in base <b>all'accordo simulatorio</b>.</i></p> <p><i>Ultima annotazione: <b>se la società di comodo è una srl</b>, la società in quanto tale rimane validamente costituita in quanto dotata di personalità giuridica, distinta e pienamente operante; ovviamente, <b>essendo nulla, va in liquidazione e cade l'irresponsabilità personale</b> dei soci per le sue obbligazioni.</i></p> <p><i><b>Se la società era invece una s.a.s.</b>, le figure dell'accomandante e dell'accomandatario non sono mai esistite; di conseguenza ognuno risponde pienamente e personalmente delle obbligazioni sociali, <b>secondo lo schema della comunione</b>.</i></p>
<p> <b>COME RIMEDIARE ALLA SOCIETA' DI COMODO.</b></p>	<p><b>Che tipo di ente occorre costituire al posto delle società di comodo?</b></p> <p><i>In realtà il più delle volte non ci sarebbe proprio nulla da costituire; quello che si vuole nascondere inscenando la tipica società di comodo è <b>la comunione</b>.</i></p> <p><i>Infatti, a differenza delle società, la comunione è la contitolarità di un bene o di beni, ed il suo scopo è la <b>pura e semplice amministrazione</b> degli stessi; riscuoterne i frutti e pagarne le spese per ritrarne il reddito.</i></p> <p><i>Non c'è nulla da investire, se non nella normale manutenzione che la natura del bene richiede. Ad esempio, per quanto riguarda gli immobili, gli investimenti al massimo potranno consistere nello loro ristrutturazione, allo scopo di renderli più appetibilmente locabili. Oppure consisteranno nella straordinaria manutenzione, visto che per quella ordinaria provvede l'inquilino.</i></p>

<sup>2</sup> Detto "accordo simulatorio".

# Il commercialista telematico

 <p>IL RIMEDIO DELLA SOCIETÀ SEMPLICE.</p>	<p>Una variante lecita potrebbe essere, in certi casi, <b>la società semplice</b>; questo tipo di società infatti, pur non avendo la possibilità di esercitare un'attività produttiva di beni o di servizi, <b>definibile commerciale dal nostro codice civile</b>, può prestarsi ottimamente in tutti quei casi in cui non ci si limita a godere passivamente dei frutti di determinati beni, ma si vogliono <b>reimpiegare i proventi per nuovi acquisti</b>, sia pure non destinati al mercato.</p> <p>Ad esempio, una società semplice potrebbe decidere di impiegare gli avanzi di gestione per investirli in titoli obbligazionari o in nuovi immobili da locare.</p> <p>Ecco che – sia pure sempre senza rivolgersi al mercato- abbiamo un'attività economicamente apprezzabile, con un minimo di dinamicità, finalizzata all'espansione di un patrimonio senza per questo diventare attività commerciale. Poiché manca il requisito dell'organizzazione imprenditoriale e la finalità lucrativa.</p>
 <p>SEGNALAZIONI</p>	Nessuna.
 <p>Fonti</p>	Il sottoscritto ed il Codice Civile.
 <p>Conclusioni</p>	Come da indagine.
Rag. Roberto Mazzanti – Commercialista – Revisore Contabile	